



Atto TOB2GZ

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 347/2018 Data 16/07/2018

N. Protocollo 60096/2018

Oggetto: e-distribuzione Spa. Autorizzazione paesaggistica

e alla costruzione ed esercizio di cinque tratti

di linea elettrica a 20 kV nei comuni di Susegana,

Sernaglia della Battaglia e Pieve di Soligo.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda PLA-TV898 in data 20.11.2017 con la quale

e-distribuzione Spa - Infrastrutture e Reti Italia -

Distribuzione Territoriale Rete Triveneto ha chiesto

l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del

seguenti cinque tratti di linea elettrica:

Tratto n.1:Demolizione linea aerea da sostegno esistente a

cabina V. Cadola nei comuni di Pieve di soligo e Susegana;

Tratto n.2:Demolizione tratto di linea aerea da cabina

"Chiesola" a sostegno in derivazione verso cabina "Segher

Breda" e sua sostituzione con nuovo tratto interrato in

comune di Sernaglia della Battaglia;



Tratto n.3:Nuovo collegamento in cavo da cabina "Lott. Belvedere" a cabina "Chiesola" e da cabina "Sacs" a sostegno esistente nei comuni di Sernaglia della Battaglia e Susegana;

Tratto n.4:Sostituzione cavo da cabina "Chiesola" a cabina "Sacs" in comune di Sernaglia della Battaglia;

Tratto n.5:Collegamento in cavo MT interrato da cavo esistente a nuovo sostegno lungo linea aerea tra le cabine centrale Soligo e Cadola a linea interrata verso cabina S. Anna;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo dei Comuni interessati dall'intervento nessuna opposizione od osservazione è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991 n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti i seguenti nulla-osta:

- a) Soprintendenza Archeologica;
- b) Comune di Sernaglia della Battaglia;
- c) Comune di Susegana;

- che l'articolo 3 della L.R. n. 24/1991 consente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi,



qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;

- che e-distribuzione Spa, con dichiarazione in data 28.03.2018, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. n. 24/1991;

- che e-distribuzione Spa, con nota in data 28.03.2018, ha inviato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ai sensi della DGRV n. 1400 del 29.08.2017;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;

- che e-distribuzione Spa, con nota in data 20.11.2017, ha attestato, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., la conformità dell'intervento a quanto previsto dallo stesso articolo 95 in materia di interferenze;

- che il tratto n. 5 nei comuni di Sernaglia della Battaglia e Susegana ricade in parte in zona soggetta a vincolo idrogeologico;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Unità Organizzativa Forestale Est sede di Treviso con nota prot. 521246 in data 13.12.2017;

- che i tratti nn. 1, 3 e 5 ricadono in zona soggetta a



vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004;

- considerato che, per quanto attiene il D.Lgs 42/2004, l'intervento relativo al tratto n. 1 richiesto possa rientrare nella tipologia di opere ed interventi di cui al DPR 13 febbraio 2017, n. 31, allegato A "interventi ed opere in aree vincolate escluse dall'Autorizzazione Paesaggistica" - punto A. 24, che include in tale fattispecie lo smantellamento di reti elettriche aeree, pertanto tale intervento non necessita dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso, nella riunione in data 7.05.2018, preso atto del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Unità Organizzativa Forestale Est sede di Treviso, preso atto della valutazione espressa dal tecnico in merito alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che il progetto non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 02 ha espresso parere favorevole all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei cinque tratti di linea elettrica a 20 kV nei comuni di Susegana, Sernaglia della Battaglia e Pieve di Soligo, subordinatamente all'osservanza da parte del richiedente



delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti
interessati e delle disposizioni vigenti in materia di
impianti elettrici;

VISTO che con nota prot n. 40096 in data 14.05.2018 è stato
richiesto il parere di cui all'art. 146 del D.Lgs. n.
42/2004 alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il
suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui
all'art. 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il
rilascio della presente autorizzazione tramite marca codice
identificativo 01161583187875 data di emissione 29.01.2018;

VISTI il R.D. 11.12.1933 n. 1775, la L. 06.12.1962 n. 1643
con successive norme delegate di attuazione e il D.P.R.
18.03.1965 n. 342;

VISTI la L. 382/1975 e il D.P.R. 616/1977;

VISTI la L. 28.06.1986 n. 339 ed il D.M. in data
21.03.1988;

VISTI la L. 22.02.2001 n. 36, il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il
D.M. 28.05.2008;

VISTO il D.Lgs. 01.08.2003 n. 259;

VISTI il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e il D.P.C.M.
12/12/2005;

VISTE la L.R. 06.09.1991 n. 24, la L.R. 30.06.1993 n. 27,



la L.R. 13.04.2001 n. 11, art. 89, comma 7, la Circolare

Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10, la L.R.

13.09.2001 n. 27, art. 31 e la L.R. 07.11.2003 n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da

scavo di cui al D.Lgs. 152/2006, parte IV;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di

Organizzazione della Provincia;

ATTESTATA la legittimità e la correttezza dell'azione

amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta

nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'articolo 147

bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - e-distribuzione Spa - Infrastrutture e Reti Italia

- Distribuzione Territoriale Rete Triveneto - è autorizzata

a costruire ed esercire i cinque tratti di linea elettrica

a 20 kV nei comuni di Susegana, Sernaglia della Battaglia e

Pieve di Soligo, come indicato in premessa e secondo i

piani progettuali di cui alla domanda n. PLA-TV898 in data

20.11.2017, subordinatamente all'osservanza delle norme e

delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle

disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Per quanto attiene il D.Lgs. 42/2004,

l'intervento relativo al tratto n. 1 rientra nella

tipologia di opere ed interventi di cui al DPR 13 febbraio

2017, n. 31, allegato A "interventi ed opere in aree



vincolate escluse dall' "Autorizzazione Paesaggistica" -
punto A. 24, che include in tale fattispecie lo
smantellamento di reti elettriche aeree, pertanto tale
intervento non necessita dell' autorizzazione paesaggistica.
Le opere e gli impianti relativi ai tratti nn. 3 e 5 nei
comuni di Susegana e Pieve di Soligo sono autorizzati ai
sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.C.M. 12/12/2005, per
quanto concerne la compatibilità paesaggistica, considerato
che, data la tipologia dell' intervento, che comunque
produrrà un miglioramento della percezione di insieme del
contesto interessato, lo stesso risulta consono con gli
obbiettivi di salvaguardia.
ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le
modalità tecniche previste nel progetto allegato
all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto
previsto dalla L. 28.06.1986 n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e
dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla
L.R. n. 24/1991.
ART. 4 - L' autorizzazione si intende accordata fatti salvi
i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di
altri Enti e sotto l' osservanza di tutte le disposizioni
vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e
di distribuzione di energia elettrica, nonché delle
speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni
interessate, ai sensi dell' articolo 120 del T.U. 11.12.1933



n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991 n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - e-distribuzione Spa è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di e-distribuzione Spa.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello dei Comuni interessati.

dr.ssa Elisabetta Perona